

norabiles cum titulo *sapientum super aquis* » (*Savii alle Acque*) e ne costituì un dicastero stabile con autorità esecutiva e parzialmente giudiziaria.

« Nel 1505, 19 maggio, lo stesso Consiglio, considerando niente esservi di più dannoso nel governo delle acque che la prostrazione e perdita di tempo, « *nichil sit acque detrimentosum et periculosum quam protratio temporis* », trovandosi impossibilitato a tenerne la necessaria direttiva, perchè occupato in gravi affari di Stato, istituì uno speciale *Collegio (Collegio alle Acque)* accordandogli la più estesa autonomia ed affidandogli l'autorità presidenziale in tale ramo » ⁽¹⁾.

« Creato dell'anno 1505, 18 maggio il Collegio solenne alle Acque in numero di 15, e poscia del 1531, 12 gennaio di 25 senatori de' più distinti per virtù, grado e prudenza, fu riformato e stabilito più numeroso, e cospicuo per Decreto 1543, 26 gennaio di 40 trasciolti Senatori coll'intervento dell'intero Eccellentissimo Collegio di Sua Serenità, Savi ed Esecutori alle Acque, ed Avogadori di Comun, essendosi ammessi li Capi di 40. Al Criminal in luogo de' Capi dell'Eccelso Consiglio di X.; consistente esso Collegio in numero fra tutti di 75, de' quali pongono voto cinquanta, cioè oltre li detti 40, il Serenissimo, li Consiglieri, e Capi, rimarcandosi dalla stessa prima deliberazione in tal proposito il grande motivo di comporlo tanto numeroso, e solenne come si ligge: *Haec materia Acquarum est tanti ponderis, atque momenti, ut unico verbo dici possit importare secum consistentiam totius Status Nostri* » ⁽²⁾.

Fra tutti i corpi preposti alla civile Amministrazione il Collegio alle acque era il solo che poteva rinnovarsi da sè medesimo ad ogni scadenza biennale.

Abolito nel 1515, nel ripristinarlo quindici anni dopo, il Consiglio dei Dieci non solo gli riconfermò il diritto di nominare

⁽¹⁾ ORLANDINI GIOVANNI, op. cit.

⁽²⁾ GIULIO ROMPIASIO, op. cit.